

(N. 1038)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 1955

Varianti alla misura dei corrispettivi stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70.

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'immediato dopoguerra, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nella impossibilità di provvedere, entro breve tempo, al rinnovo delle convenzioni di servizio cumulativo, di corrispondenza e di scambio merci con le Aziende di ferrovie e tramvie concesse alla industria privata e per ovviare, sia pure in parte, al danno economico subito per il fatto che i compensi previsti dalle citate convenzioni, concordati nel periodo prebellico, erano divenuti irrisori rispetto ai nuovi valori monetari ed agli accresciuti costi del servizio, provocò l'emanazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946 n. 70, ai fini della conseguente rivalutazione.

Con tale disposizione legislativa si stabilì una maggiorazione di tutti i canoni e corrispettivi previsti dalle convenzioni, anche se scadute o disdette ed in attesa di rinnovo, proporzionale alla misura degli aumenti apportati o da apportarsi alle tariffe dei prezzi di trasporto delle cose sulle linee di Ferrovie concesse.

In aggiunta a quanto sopra, l'articolo 3 del decreto in parola ebbe a fissare, *ex novo*, la misura delle tasse di nolo e di manovra nelle cifre seguenti:

lire 108 al giorno per carro scambiato o  
lire 4,50 per carro-ora;

lire 162 al giorno per carro senza scambio  
o lire 6,75 per carro-ora;

lire 70 al giorno per uso copertoni;

lire 30 al giorno per uso attrezzi di carico;

lire 50 per ogni carro manovrato.

Riconosciuta ora la necessità di aggiornare gli anzidetti compensi e perdurando serie difficoltà circa il sollecito rinnovo delle convenzioni determinate dalle complesse questioni di carattere tecnico-giuridico-finanziario da risolvere, si è raggiunto recentemente un accordo con le Aziende di ferrovie e tramvie concesse per un aumento, per ora, del solo nolo dei carri, ferma restando la misura stabilita per uso copertoni, attrezzi di carico e manovra: ciò con l'intesa che tali corrispettivi

avranno validità sino al rinnovo dei singoli contratti (clausola questa non prevista dallo articolo 3 del decreto legislativo, su citato), data appunto la fondamentale esigenza che la materia venga ricondotta, a suo tempo, alla normale contrattazione fra le parti, sicchè

le eventuali modificazioni dei prezzi e dei compensi non abbiano più ad essere necessariamente legati a provvedimenti legislativi come nel caso odierno.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Le tasse per nolo carri, copertoni ed attrezzi di carico e per la manovra dei carri, qualunque ne sia la misura stabilita dalle convenzioni stipulate fra le Ferrovie dello Stato e le Aziende delle ferrovie e tramvie concesse alla industria privata per regolare i servizi cumulativi, di corrispondenza e di scambio merci, anche se scadute o disdette, ma tuttora in atto in attesa di rinnovazione, sono stabilite, fino al rinnovo delle convenzioni stesse, come segue:

lire 200 al giorno per carro, o lire 8,35 per carro-ora;

lire 70 al giorno per uso copertoni;

lire 30 al giorno per uso attrezzi di carico;

lire 50 per ogni carro manovrato ».